



Coordinamento della  
Conciliazione Forense

**XIII ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**LATINA – 23/24 OTTOBRE 2014**

**MOZIONE SULLE NUOVE INCOMPATIBILITA' DI CUI AL DM 139/2014**

L'Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Latina nei giorni 23 e 24 ottobre 2014, preso atto del Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 n. 139, che all'art. 6 introduce, dopo l'art. 14 del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive integrazioni e modificazioni, l'art. 14-bis (incompatibilità e conflitti di interesse),

**ribadisce**

la mozione già approvata all'Assemblea di Firenze con riferimento allo stesso tema dell'incompatibilità (*riportata in calce*)

**ribadisce e sostiene**

la mozione n. 67 approvata dal Congresso Nazionale Forense di Venezia

**delibera**

di promuovere l'impugnazione del DM 139/2014, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, conferendo al Comitato Esecutivo ogni più opportuno potere per procedere alla ridetta impugnazione, anche in unione con altri soggetti

**delibera altresì**

di promuovere, nelle more dell'impugnazione, un immediato confronto con il Ministero della Giustizia al fine di ricondurre le disposizioni del DM 139/2014 nei limiti di quanto già previsto in tema di imparzialità degli organismi e dei mediatori, come disciplinata dalla normativa di rango primario, dal DM 180/2010 e dalle norme deontologiche forensi

**suggerisce**

allo stato, i seguenti ed immediati indirizzi interpretativi:

*Sedi aderenti*

Ancona - Bari - Bassano del Grappa - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema -  
Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Matera -  
Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia -  
Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - Spoleto -  
Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verbania - Verona

*Sede legale*

Fondazione Forense di Perugia  
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788  
[www.conciliazioneforense.it](http://www.conciliazioneforense.it) - [info@conciliazioneforense.it](mailto:info@conciliazioneforense.it)



### **A) sulle mediazioni pendenti**

Le nuove disposizioni non possono comunque ritenersi applicabili alle istanze di mediazione depositate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 24 settembre 2014.

### **B) sulle mediazioni dalla parte del chiamato o aderente (cosiddette passive)**

Le nuove ipotesi di incompatibilità non possono, altresì, ritenersi applicabili nelle seguenti casistiche:

- 1) nel caso in cui il chiamato in mediazione sia assistito da legale che sia anche mediatore (o collega o associato di un mediatore) presso l'Organismo ove è stata depositata l'istanza, in quanto diversamente il medesimo si troverebbe privato dell'assistenza del proprio legale di fiducia, con grave violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- 2) nel caso di mediazione ordinata dal giudice, nel quale il deposito dell'istanza di mediazione potrebbe essere intenzionalmente effettuato presso l'Organismo dove opera come mediatore il collega di controparte, così strumentalizzando tale prevista incompatibilità.

### **C) sul rilievo disciplinare dei comportamenti tenuti dai mediatori, nonché dei professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali**

L'art. 62 del nuovo Codice Deontologico Forense è riferito ai soli avvocati che esercitano la funzione di mediatore ed impone il rispetto della normativa vigente.

La violazione dei divieti di cui all'art. 14-bis, da parte dei colleghi, soci o associati dei mediatori non determina alcun autonomo rilievo disciplinare, fatto salvo diverso ed eventuale rilievo del caso concreto.

### **D) effetti sui procedimenti; mancata contestazione o accettazione dell'incompatibilità**

La situazione di incompatibilità derivante dalle nuove disposizioni, che sia emersa nel corso del procedimento di mediazione, può essere contestata dall'altra parte facendo valere un giustificato motivo per non partecipare alla mediazione o per non proseguire la medesima,

#### *Sedi aderenti*

Ancona - Bari - Bassano del Grappa - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì - Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - Spoleto - Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verbania - Verona

#### *Sede legale*

Fondazione Forense di Perugia  
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788  
[www.conciliazioneforense.it](http://www.conciliazioneforense.it) - [info@conciliazioneforense.it](mailto:info@conciliazioneforense.it)



ove trattasi di un primo incontro. La mancanza di contestazione (o l'accettazione espressa dell'incompatibilità) o la mancata partecipazione (priva di risposta) comporta il regolare svolgimento della mediazione, ai fini dell'espletamento della condizione di procedibilità, oltre che del raggiungimento dell'eventuale accordo.

\*\* \*\*\* \*\*

*Si riporta di seguito la precedente mozione approvata all'Assemblea di Firenze (10/11 aprile 2014)*

I. SULLA INCOMPATIBILITA' DEL PROFESSIONISTA MEDIATORE E AVVOCATO  
PRESSO LO STESSO ORGANISMO

**Il Coordinamento della Conciliazione Forense esprime ferma contrarietà alla paventata ipotesi di incompatibilità del ruolo di assistente della parte per l'avvocato che sia semplicemente iscritto come mediatore presso lo stesso organismo, per le seguenti ragioni:**

- **il professionista che sia iscritto come mediatore presso un organismo non ha ordinariamente alcun compito di gestione presso lo stesso organismo e non può, pertanto, interferire con la nomina dei mediatori, né con la gestione amministrativa dei procedimenti;**
- **il mediatore è obbligato, per legge, a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, assumendosi tutte le responsabilità rispetto a possibili profili di incompatibilità o parzialità nei confronti delle parti e dei loro avvocati;**
- **in forza dell'art. 62 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 55 bis), l'avvocato mediatore è soggetto a stringenti vincoli deontologici (superiori ad altri professionisti), che ne preservano ulteriormente la propria imparzialità anche nei confronti degli avvocati delle parti in mediazione;**

*Sedi aderenti*

Ancona - Bari - Bassano del Grappa - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì - Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - Spoleto - Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verbania - Verona

*Sede legale*

Fondazione Forense di Perugia  
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788  
[www.conciliazioneforense.it](http://www.conciliazioneforense.it) - [info@conciliazioneforense.it](mailto:info@conciliazioneforense.it)



Coordinamento della  
Conciliazione Forense

- **ove sussistesse una simile incompatibilità, una parte convocata in mediazione che si avvalga regolarmente di un avvocato iscritto come mediatore presso l'organismo da cui proviene la convocazione, sarebbe costretta paradossalmente ad avvalersi di un altro avvocato, costringendo altresì il suo legale a rinunciare all'incarico.**

*Sedi aderenti*

**Ancona - Bari - Bassano del Grappa - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - Spoleto - Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verbania - Verona**

*Sede legale*

**Fondazione Forense di Perugia**  
**Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788**  
[www.conciliazioneforense.it](http://www.conciliazioneforense.it) - [info@conciliazioneforense.it](mailto:info@conciliazioneforense.it)